



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

prot. n. 24566 /I

delibera n. 2437/16

Il Consiglio nella seduta del 13.12.16, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Cons. *L. Frezzese*;

richiamata la delibera consiliare n. 2087 del 27/09/2016 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 giudici presso la CTR della Sardegna**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la CTR della Sardegna dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
CAGNOLI LUISA ANNA	G	CTP VARESE	01/04/1996

considerato che al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le risoluzioni n. 5 del 10/09/2002, n.3 del 27/03/2007, n. 2 del 29/04/2008, n. 13 del 02/12/2014 e n. 5 del 03/03/2015, in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, è stato stabilito che: *“Per lo svolgimento dell’interpello il Consiglio, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:*

- a) per le applicazioni ad una Commissione Provinciale avranno precedenza gli appartenenti alle Commissioni della Regione in cui essa è ubicata, mentre per quelle ad una Commissione Regionale avranno precedenza gli appartenenti a Commissioni Regionali delle Regioni limitrofe;*
- b) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. (ad esempio: nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Provinciale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Provinciali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Regionali ubicate in regione diversa da quella dell’applicazione in atto. Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Regionali, ad esso potranno partecipare anche i*



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto);

in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà:

- c) il possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;*
- d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica, calcolata secondo i criteri di cui alle Risoluzioni Consiliari n. 4 e n. 6 de 2012;*
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.”;*

tenuto conto che con la medesima risoluzione 7/2015 è stato, inoltre, disposto che il “Limite del numero di incarichi” concedibili delle applicazioni interne ed esterne è fissato in un massimo di tre;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- a) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- b) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che il numero dei partecipanti per i posti in applicazione è pari o inferiore a quelli banditi e che, pertanto, non si rende necessario procedere a valutazioni di precedenza in base alla anzianità di servizio;


verificato che la partecipante proveniente da Commissione Provinciale risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 545/92;

visto l'art.15 del D.Lgs. 545/92;

vista la Risoluzione Consiliare n.07 del 13/10/2015;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva, non rinnovabile, e per la medesima carica posseduta, presso la **Commissione Tributaria Regionale della Sardegna**, a decorrere dal **19/12/2016** e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione delle procedure concorsuali indette per la singola carica per tale sede, dei seguenti componenti:





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria


NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
CAGNOLI LUISA ANNA	G	CTP VARESE

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia**;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Varese**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessata;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Sardegna**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell’organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell’applicazione.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 27369/28420/28461/I

Delibera n. 2740/16

Il Consiglio nella seduta del 13.12.16, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Cons. G. Favoce ;

richiamata la delibera consiliare n. 2178 del 11.10.2016 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della medesima sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n.3 Presidenti di sezione presso la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
GRECO CARLO	PS	CTP PISTOIA	12/10/2001
GASPARINI GIACOMO	PS	CTP ANCONA	12/11/2013

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che "in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima";

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

A) dalle dichiarazioni dei candidati del possesso dei requisiti richiesti, dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

rilevato che il Dott. Carlo Greco risulta aver superato il numero complessivo di applicazioni ammesse e, tuttavia, considerato che l'interpello risulterebbe incapiente con la sua esclusione e che la situazione organica della sede di applicazione richiede l'assegnazione di almeno 2 figure apicali per assicurare il minimo dell'attività giudicante, non si procede alla sua esclusione;

visto che il Dott. Giacomo Gasparini è in possesso della qualifica richiesta per l'applicazione;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi è inferiore a quelli banditi e che, pertanto, non si rende necessario procedere a valutazioni di precedenza;

tenuto conto che presso la CTR Umbria è assente il Presidente di Commissione titolare ed occorre, pertanto, nominare il facente funzione tra gli applicati di cui al presente interpello;

considerato che tra i candidati applicati il più anziano nella qualifica risulta il Dott. Carlo Greco, al quale può essere, quindi, confermato l'incarico già in essere di Presidente di Commissione facente funzione, nei limiti della durata dell'attuale applicazione;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 18/10/2016;

DELIBERA

L'applicazione, in via non esclusiva e per la medesima carica posseduta, presso la **Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria**, **a decorrere dal 12/12/2016** e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede, dei seguenti componenti:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
GASPARINI GIACOMO	PS	CTP ANCONA
GRECO CARLO	PS	CTP PISTOIA

di affidare a decorrere dal **12/12/2016** provvisoriamente nei limiti di durata dell'applicazione in corso o per minor periodo in caso di insediamento del nuovo Presidente di Commissione a seguito di espletamento di procedure concorsuali, l'incarico di Presidente facente funzioni della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria al **Dott. Carlo Greco**;






Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale delle Marche**;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Ancona**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Toscana**;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell’organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell’applicazione.


IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

